



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Ai Sindaci della provincia
di CATANIA

Ai Commissari Straordinari dei
Comuni di

-MISTERBIANCO

-SAN PIETRO CLARENZA

-TRECASTAGNI

LORO SEDI

Oggetto: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)-

Per opportuna conoscenza si trasmette l'unita Circolare n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del 2 marzo 2020, concernete le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto in alcune aree del territorio nazionale.

Come noto, il quadro normativo di riferimento, è rappresentato dal decreto-legge n. 6 del 2020, al quale hanno fatto seguito dd.P.C.M. attuativi che hanno specificato le misure di contenimento dell'emergenza da applicare e i territori interessati.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, da un lato recepisce e proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'altro ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che il citato decreto presidenziale sostituisce, per espressa previsione, i dd.P.C.M del



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

23 febbraio e del 25 febbraio 2020, nonché "ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la cui vigenza è pertanto cessata.

Il decreto in questione, individua le misure applicabili graduandole e distinguendole in base alle aree geografiche di intervento:

all'art. 1, per i comuni di cui all'allegato 1 (in provincia di Lodi e di Padova), sono individuate le misure di contenuto più stringente e rigoroso;

all'art. 2, per le regioni e le province di cui all'allegato 2 sono previste misure di carattere generale e specifiche applicabili ai predetti territori.

Agli articoli 3 e 4, per l'intero territorio nazionale, sono individuate misure di informazione e prevenzione, nonché misure precauzionali di carattere generale.

Si evidenzia, che l'articolo 5 del predetto decreto presidenziale, rubricato "Esecuzione e monitoraggio", affida al Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, il compito di assicurare l'esecuzione delle misure applicabili ai comuni di cui all'allegato 1, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi, ove occorra, delle Forze di Polizia, con l'eventuale concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i comandi territoriali, dando comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

In ragione della peculiare connotazione sanitaria dell'emergenza in atto, si richiama l'attenzione sulla necessità che qualsiasi provvedimento di carattere straordinario da adottare in base alla normativa vigente consolidata o in base alle recenti disposizioni emanate in occasione dell'emergenza, debba fondarsi rigorosamente su valutazioni medico sanitarie, basate su precise conoscenze scientifiche, provenienti da organi competenti.

Inoltre, qualsiasi iniziativa di particolare rilevanza e complessità, prima di essere adottata, dovrà più opportunamente essere sottoposta alle valutazioni del Dipartimento della protezione civile, per la trattazione all'interno del Comitato operativo ovvero per gli approfondimenti necessari nell'ambito del Comitato tecnico-scientifico.

Nella gestione della prima fase dell'emergenza, è emersa, tra le varie questioni, quella della circolazione delle persone sul territorio nazionale,



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

più volte riproposta a causa di iniziative assunte da talune autorità locali finalizzate a vietare l'ingresso e il transito sul proprio territorio di persone provenienti dalle regioni più colpite, senza essere suffragate da elementi di carattere tecnico-scientifico.

E' il caso di taluni provvedimenti adottati dalle Autorità locali in forza degli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.

Nell'attuale situazione emergenziale viene in primo luogo in evidenza il potere attribuito al Sindaco, ex art. 50 T.U.E.L., di emanare ordinanze in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a livello locale, in qualità di rappresentante della comunità locale.

In tale materia, nell'ambito del decreto-legge recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso, è prevista un'apposita disposizione che stabilisce che, a seguito dell'adozione di misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le norme statali.

In proposito, è opportuno concordare con le Autorità locali, attraverso apposite riunioni di coordinamento, le misure di carattere contingibile e urgente che non devono essere in contrasto con le misure statali in atto e i cui effetti potrebbero esulare dai confini territoriali competenti oppure incidere su diritti costituzionalmente garantiti (per esempio, nel caso di introduzione di un divieto di circolazione).

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione.

Il Vice Prefetto
(Salerno)



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).

Si fa seguito alle precedenti circolari pari numero del 22 e 23 febbraio scorsi e
a quella diramata in data odierna, concernenti le misure di contenimento e gestione



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dell'emergenza epidemiologica in atto in alcune aree del territorio nazionale, per fornire alle SS.LL. ulteriori elementi informativi al fine di calibrare gli opportuni interventi di competenza, tenendo conto del costante mutamento di scenario.

Come noto, il quadro di riferimento normativo, anch'esso in continua evoluzione, è, allo stato, rappresentato dal decreto-legge n. 6 del 2020, già oggetto di precedente circolare, al quale hanno fatto seguito dd.P.C.M. attuativi che hanno specificato le misure di contenimento dell'emergenza da applicare e i territori interessati, a partire dai comuni più colpiti delle Regioni Lombardia e Veneto.

Come già comunicato con la circolare p.n. in data odierna, a far data da oggi è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, che, da un lato recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'altro ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

In proposito, si richiama innanzitutto l'attenzione sulla circostanza che il citato decreto presidenziale sostituisce, per espressa previsione, i dd.P.C.M. del 23 febbraio e del 25 febbraio 2020, nonché *“ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*, la cui vigenza è pertanto cessata a decorrere dalla data odierna.

Il decreto in questione individua le misure applicabili graduandole e distinguendole in base alle aree geografiche d'intervento:

- all'articolo 1, per i comuni di cui all'allegato 1 (in provincia di Lodi: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; in provincia di Padova: Vo') sono individuate le misure dal contenuto più stringente e rigoroso. Con particolare riferimento a quelle individuate alle lett. g) e i) - *“sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”* e *“chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità”* - è demandata a un provvedimento prefettizio l'individuazione delle relative modalità e dei connessi limiti. Inoltre, sempre ai prefetti territorialmente competenti è concesso un potere di deroga in relazione alle misure di cui alle lett. k) e l) - *“sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone”* e *“sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità”*;



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- all'articolo 2, per le regioni e le province di cui all'allegato 2 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; province di Pesaro e Urbino e di Savona) sono previste, al comma 1, misure di carattere generale applicabili ai predetti territori. Al comma 2, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, si prevede una misura specifica per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, mentre, al comma 3, si stabilisce un'altra misura aggiuntiva per la regione Lombardia e la provincia di Piacenza;
- agli articoli 3 e 4, per l'intero territorio nazionale, sono individuate misure di informazione e prevenzione, nonché misure precauzionali di carattere generale.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 5 del predetto decreto presidenziale, rubricato "Esecuzione e monitoraggio", affida al Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, il compito di assicurare l'esecuzione delle misure applicabili ai comuni di cui all'allegato 1, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi, ove occorra, delle Forze di polizia, con l'eventuale concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i comandi territoriali, dando comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

In tale panorama normativo, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo, al quale partecipano tutte le componenti operative di questa Amministrazione (Prefetture interessate dall'emergenza, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) e nel quale è assicurata la presenza di un rappresentante di questo Gabinetto.

Si evidenzia, altresì, che, per la realizzazione degli interventi di competenza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il medesimo Capo Dipartimento si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico, previsto con Ordinanza PCM n. 630/2020 e in cui sono presenti, in particolare, i vertici del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", nonché un rappresentante della Commissione Salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ciò posto, in ragione della peculiare connotazione sanitaria dell'emergenza in atto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che **qualsiasi provvedimento di carattere straordinario** da adottare in base alla normativa vigente consolidata o in base alle recenti disposizioni emanate in occasione dell'emergenza,



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

debba fondarsi rigorosamente su valutazioni medico-sanitarie, basate su precise conoscenze scientifiche, provenienti dagli organismi competenti.

Inoltre, in ogni caso, qualsiasi iniziativa di particolare rilevanza e complessità, prima di essere adottata, dovrà più opportunamente essere sottoposta alle valutazioni del Dipartimento della protezione civile, per l'eventuale trattazione in seno al citato Comitato operativo ovvero per gli approfondimenti necessari nell'ambito del predetto Comitato tecnico-scientifico.

Venendo ora all'esperienza maturata nella gestione della prima fase dell'emergenza, è emersa, tra le varie questioni, quella della circolazione delle persone sul territorio nazionale, più volte riproposta a causa di estemporanee iniziative assunte da talune autorità locali finalizzate a vietare l'ingresso e il transito sul proprio territorio di persone provenienti dalle regioni più colpite, senza essere suffragate da elementi di carattere tecnico-scientifico.

E' il caso di taluni provvedimenti adottati dalle Autorità locali in forza degli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.

Nell'attuale situazione emergenziale viene in primo luogo in evidenza il potere attribuito al Sindaco, ex art. 50 T.U.E.L., di emanare ordinanze in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a livello locale, in qualità di rappresentante della comunità locale.

In tale materia, nell'ambito del decreto-legge recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso, in corso di pubblicazione, è prevista un'apposita disposizione che stabilisce che, a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

In proposito, si ritiene opportuno che le SS.LL, nel rispetto del principio di leale collaborazione, sensibilizzino le Autorità locali a concordare, attraverso apposite riunioni di coordinamento, le misure di carattere contingibile e urgente che non devono essere in contrasto con le misure statali in atto e i cui effetti potrebbero esulare dai confini territoriali competenti oppure incidere su diritti costituzionalmente garantiti (per esempio, nel caso di introduzione di un divieto di circolazione).

Sul tema occorre peraltro ribadire la necessità di porre particolare attenzione ai citati provvedimenti nel caso in cui gli stessi, ancorché adottati ai sensi dell'art. 50 TUEL, sostanzialmente vadano oltre le strette esigenze di carattere sanitario e, di fatto,



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

mirino a perseguire obiettivi più concretamente riconducibili alle finalità sottese allo strumento di cui all'art. 54 TUEL, per il quale vige il potere di vigilanza prefettizio.

Nel caso in cui, a seguito delle interlocuzioni con le Autorità locali, le SS.LL. ravvisino profili di incoerenza tra le iniziative assunte a livello comunale e quanto previsto dal decreto-legge da ultimo approvato, vorranno fornire ogni elemento informativo al Ministero della Salute e al Presidente della Regione, dando notizia, oltre che all'Amministrazione locale interessata, a questo Ufficio di Gabinetto.

Tornando ai profili operativi dell'emergenza, si ritiene opportuno, con l'occasione, rinviare al modello organizzativo di gestione delineato dagli indirizzi operativi emanati dal Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008 che prevedono, a seconda delle dimensioni dell'emergenza, l'attivazione dei centri di coordinamento soccorsi, dei centri operativi misti e dei centri operativi comunali, rispettivamente nel caso di estensione provinciale, intercomunale o comunale dell'emergenza.

In ogni caso, le SS.LL. sono pregate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del Codice di protezione civile, di assicurare il costante flusso e scambio informativo con le Autorità regionali e locali, garantendo il necessario supporto per l'attuazione delle misure di contenimento da porre in essere.

In merito all'evolversi della situazione e alle connesse attività che verranno poste in essere, le SS.LL. sono pregate di informare tempestivamente quest'Ufficio di Gabinetto.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO

Piamédosi